

**Deroghe di cui all'art.2, comma 3-bis (docenti) e
di cui all'art.34, comma 9-bis (Dsga)
in applicazione dell'art.34, comma 8 del CCNL 2019/21**

a) genitori di **figlio di età inferiore a 12 anni**.

Per i genitori **adottivi ed affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro dodici anni dall'ingresso del minore in famiglia**, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.

N.B.: la deroga è valida per il figlio che compie i 12 anni **tra il 1° gennaio e il 31 dicembre** dell'anno in cui si presenta l'istanza di mobilità (2024);

b) **Assistenza ai sensi dei commi 3, 5, 6 della Legge 104/1992**

Tipo di parentela/affinità	Figure che hanno diritto a assistenza
Coniuge	
Parte di un'unione civile ai sensi art.1, comma 20, Legge 76/2016	Due persone dello stesso sesso che hanno costituito una unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile e alla presenza di 2 testimoni
Convivente di fatto art.1, comma 36, Legge 76/2016	Per «conviventi di fatto» si considerano due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.
Parente entro il 2° grado	Figlio (1°), genitore (1°), nonni (2°), fratelli/sorelle (2°)
Affine entro il 2° grado	Suocero/a (1°), nonni del coniuge (2°), cognato/a
In caso di manca za o decesso dei genitori o del coniuge , della parte di un'unione civile o del convivente di fatto ovvero nel caso in cui gli stessi soggetti siano affetti da patologie invalidanti ovvero abbiano compiuto 65 anni di età	Parenti entro il 3° grado Bisnonni (parentela ascendente) Zio e zia (parentela ascendente in linea collaterale) Nipoti (figli di fratelli/sorelle) parentela discendente in linea collaterale Affini entro il 3° grado Bisnonni del coniuge Zio e zia del coniuge Nipoti del coniuge

c) **Fruizione dei permessi di cui all'art.42 del D.Lgs.151/2001**

Si tratta dei soggetti che rivestono la qualità di:

1. **Coniuge, parte di un'unione civile o convivente di fatto** del soggetto disabile.

In caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1

2. **Padre o madre anche adottivi o affidatari** del soggetto disabile.

In caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2

3. **Uno dei figli conviventi** del soggetto disabile.

In caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3

4. **Uno dei fratelli o delle sorelle conviventi** del soggetto disabile.

In caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4

5. **Parente o affine entro il 3° grado convivente** del soggetto disabile.

d) **Coniuge o figlio di soggetti mutilati o invalidi di cui all'art.2, commi 2 e 3 della Legge 118/1971**

La Legge 118/1971 considera mutilati ed invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una **riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo**. Si considerano, altresì, mutilati ed invalidi i **genitori ultrasessantacinquenni** che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età comprovate da idonea documentazione.